



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA COMUNALE

SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 14/4/2014

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 30/6/2021



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

INDICE

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

- Art. 1 Istituzione e oggetto della tassa
- Art. 2 Zone di effettuazione del servizio e applicazione della tassa
- Art. 3 Presupposto della tassa
- Art. 4 Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 5 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

TITOLO II CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

- Art. 6 Definizioni
- Art. 7 Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica
- Art. 8 Classi di contribuenza
- Art. 9 Locali e aree tassabili
- Art. 10 Locali e aree esclusi
- Art. 11 Computo delle superfici
- Art. 12 Tariffe per particolari condizioni d'uso
- Art. 13 Scuole statali
- Art. 14 Esenzioni
- Art. 15 Tassa giornaliera
- Art. 15-bis Agevolazioni per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani a seguito dell'uscita dal servizio pubblico
- Art. 16-ter Riduzioni per rifiuti urbani avviati al riciclo

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 16 Dichiarazione
- Art. 17 Accertamento e controllo
- Art. 18 Riscossione
- Art. 19 Rimborsi
- Art. 20 Sanzioni
- Art. 21 Contenzioso
- Art. 22 Funzionario Responsabile del tributo
- Art. 23 Rinvio
- Art. 24 Clausola di adeguamento
- Art. 25 Entrata in vigore



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

TITOLO I: ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 – Istituzione e oggetto della tassa

1. Dal 1° gennaio 2014 è istituita la tassa comunale sui rifiuti ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, quale componente dell'Imposta Unica Comunale.
2. Il gettito della tassa assicura l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 44, del D.Lgs. 4/2008, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.

Art. 2 – Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. L'area di espletamento del pubblico servizio è definita dall'articolo 15 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani e servizi di igiene ambientale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 29/11/2007.
2. La tariffa è ridotta dell'80% per le utenze site a una distanza di almeno 1000 metri dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti.
3. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente.

Art. 3 – Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani così come definiti dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 e disciplinati dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 29/11/2007, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito e attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

Art. 4 – Soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda occupi o detenga locali o aree per i quali si realizzi il presupposto impositivo, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nello scorso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. A norma del disposto del comma 644 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi in comune (di seguito identificato come "gestore") è responsabile del versamento della TARI sia per le superfici tassabili di uso comune sia per le superfici tassabili in uso esclusivo ai singoli possessori.
4. Il gestore avrà titolo, a termini di legge, per richiedere ai singoli occupanti le rispettive quote di tassa.
5. L'obbligo dichiarativo è *in primis* identificato in capo al gestore, che dispone di tutte le informazioni occorrenti alla corretta e tempestiva gestione delle modifiche.
6. Resta ferma, a norma di legge, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione con sentenza 1848/2010, l'obbligazione solidale dei singoli occupanti per quanto attiene ogni ulteriore aspetto del rapporto tributario (per esempio, l'eventuale differenza di imponibile suscettibile di accertamento).
7. Al fine della compiuta applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si stabilisce che il gestore è tenuto a presentare apposita analitica denuncia (iniziale o di aggiornamento) delle aree (e di eventuali locali) comuni e dei locali e aree in uso esclusivo:
 - per l'anno 2014, entro e non oltre il 30 aprile 2014, al fine di consentire il corretto invio dell'avviso di pagamento della tassa;
 - per gli anni successivi, entro il 20 gennaio di ogni anno.

Art. 5 – Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa a metro quadro di superficie e commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e aree.
3. La cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali e aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è terminata l'occupazione o la detenzione dei locali e aree debitamente accertata.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tassa producono effetti dal primo giorno del bimestre solare successivo all'effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tassa.
5. Sarà effettuata cessazione d'ufficio dagli obblighi di assolvimento della tassa nei casi di irreperibilità assoluta, con effetto dal bimestre solare successivo a quello in cui si è



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

adottato il provvedimento di cessazione.

TITOLO II: CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

Art. 6 – Definizioni

1. Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente regolamento, sono definite le seguenti grandezze:
 - a) Coefficiente di produttività specifica
Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani, espressa in Kg/mq anno, propria delle attività o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.
I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali o nelle aree tassabili.
 - b) Coefficiente medio di produttività specifica
Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali dichiarati dai contribuenti.
 - c) Indice di produttività specifica – Ips
Per indice di produttività specifica proprio delle attività o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.
 - d) Costo del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani
Il costo del servizio (C), per il quale è assicurata la copertura integrale, è definito ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario degli interventi, e rappresenta la somma di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti sia da parte del soggetto Gestore sia da parte del Comune.
Costo medio generale - Cmg
Per costo medio generale (Cmg) si intende il rapporto tra il costo onnicomprensivo del servizio e la superficie totale St dei metri quadri totali iscritti negli elenchi della tassa calcolato considerando eventuali riduzioni applicate dal Comune e sviluppata secondo la formula: $Cmg = C / St$.
 - e) Indice di qualità specifico – Iqs
Per indice di qualità specifico si intende un coefficiente moltiplicando K rappresentato da un numero puro compreso tra 0,7 e 1,6 da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media ecc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

2. Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento – nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo – del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

Art. 7 – Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno quadriennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto Gestore del pubblico servizio.
2. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto Gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:
 - a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio-economico;
 - b) quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da Organi o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri enti o istituti pubblici di ricerca.

Art. 8 – Classi di contribuenza

1. Le tariffe sono commisurate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti e sono determinate per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa sui rifiuti.
2. La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica e quindi simili indici di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche quali-quantitative del rifiuto.
3. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia.
4. Ciascuna delle classi di contribuenza così individuate è caratterizzata da un proprio valore dell'indice di produttività specifica Ips, dato dal rapporto tra la produzione specifica in Kg/mq anno e la produzione media anch'essa espressa in Kg/mq anno e da un proprio valore Iqs ovvero indice di qualità specifico.
5. In virtù di detti parametri di commisurazione, la tariffa specifica per ogni singola utilizzazione o attività è data dal prodotto del costo medio generale (Cgm) netto per



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

unità di superficie per l'indice di produttività specifica dei rifiuti, nonché per l'indice di qualità specifica dei rifiuti delle predette attività o utilizzazione, meglio rappresentata con la seguente formula:

$T_s = Cmg \times Ips \times Iqs$, precisandosi al riguardo che i valori dell'indice di produttività specifica sono verificati anche nella tabella 3^a) e 3b) del DPR n. 158/1999 per armonizzare l'intero sistema secondo il principio del chi inquina paga riferito alla direttiva Europea 98/CE del 2008.

6. Le tariffe predisposte, in attuazione dei citati criteri di commisurazione hanno determinato la seguente classificazione delle categorie di utenza in relazione agli indici a fianco di ciascuno indicati:

CATEGORIA	DESCRIZIONE	Ips	Iqs
	Abitazioni ad uso domestico	1,00	0,85
	Alberghi, locande e pensioni, collegi, convitti, case di riposo, agriturismi	1,64	1,20
	Ristoranti, trattorie, pizzerie, pizzerie da asporto, tavole calde, osterie, birrerie, bar e caffè, gelaterie	5,57	0,70
	Negozi di generi alimentari, supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, rosticcerie, pasticcerie	2,76	1,10
	Negozi di ortofrutta, fiori e piante, pescherie	7,17	0,70
	Negozi di vendita di beni durevoli, rivendite di giornali	1,41	1,60
	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, falegnami, carrozzai, autofficine, saloni di bellezza	1,19	1,60
	Stabilimenti industriali e artigianali	1,16	1,60
	Studi professionali e commerciali, banche e istituti di credito, agenzie finanziarie, di viaggio, assicurative, uffici, ambulatori, poliambulatori, studi medici e veterinari, laboratori analisi, palestre, ricevitorie, sale mostre, esposizioni, cinema, magazzini senza alcuna vendita diretta	1,52	1,40
	Sale da ballo, discoteche, sale giochi, circoli	1,96	1,20
	Enti pubblici non economici, musei, biblioteche, associazioni, caserme, stazioni	0,67	1,20
	Aree dei campeggi, distributori di carburante, parcheggi, altre aree scoperte	0,74	1,00

Art. 9 – Locali e aree tassabili

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
- a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato qualunque sia la loro destinazione o il loro uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico e catastale;



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

- b) le aree operative di locali diversi da quelli destinati a civile abitazione;
- c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre e attività similari.

Art. 10 – Locali e aree esclusi

1. In applicazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento sono esclusi dalla tassazione i seguenti locali o aree:
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità alla tassa degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
 - le terrazze scoperte e i portici a uso abitativo non compresi nel perimetro dell'edificio se non verandati e simili;
 - le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili o di utenza (gas, acqua, luce);
 - le mansarde, le soffitte, i ripostigli, gli stenditoi e simili limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore ai metri 1,80;
 - gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
 - i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
 - locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
2. In base a quanto previsto dall'art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di esse ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Nel caso delle attività di produzione industriale e artigianale, sono di norma escluse le aree di lavorazione, i magazzini funzionalmente ed esclusivamente connessi al processo produttivo impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo, la cui lavorazione genera comunque rifiuti



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

speciali. Rimangono pertanto assoggettati alla tassa i magazzini di prodotti finiti o di merci non impiegate nel processo produttivo, oltre ai locali destinati a uffici, mense, spogliatoi, servizi e simili ove sono prodotti rifiuti urbani.

4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando alla superficie di lavorazione le seguenti percentuali di detassazione, distinte per tipologia di attività economica:

<i>Attività</i>	<i>Detassazione</i>
Autocarrozzerie	60%
Autoriparatori, gommisti, elettrauto	50%
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	50%
Falegnamerie, allestimenti, pubblicitarie, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	50%
Rosticcerie	50%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	40%
Officine metalmeccaniche, carpenterie	40%
Tipografie, stamperie, vetrerie	40%
Laboratori fotografici, eliografie	30%
Pasticcerie	30%
Ambulatori medici, dentistici, radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	20%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	20%
Pelletterie	20%

Per le attività non ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività a essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

5. Per fruire della detassazione per rifiuti speciali prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- presentare apposita istanza con indicazione del ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio ecc.), allegare planimetria con indicazione delle superfici occupate e della loro destinazione d'uso, indicare la tipologia dei rifiuti prodotti e trasmettere idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali, la loro identificazione nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati;
 - comunicare entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER (catalogo europeo dei rifiuti), allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (per esempio, copie di formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD).



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse saranno assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.

6. Rimangono ferme le dichiarazioni rese precedentemente all'entrata in vigore dei commi 2 e seguenti del presente articolo ai fini della riduzione della superficie tassabile per produzione di rifiuti speciali.
7. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo:
 - le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.L. n. 201/2011.
 - le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e aree di parcheggio;
 - le aree scoperte adibite a verde;
 - le aree impraticabili o intercluse da recinzione.

Art. 11 – Computo delle superfici

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui ai commi 646 e 647 della Legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà ricalcolata e applicata in misura pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR n. 138/1998. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge n. 212/2000.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. Per gli immobili già dichiarati al precedente sistema di tariffazione, il Comune assume, per l'applicazione della tassa, la superficie già presente nella banca dati.
5. In caso di variazioni o modifiche che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente regolamento i soggetti passivi della tassa sono tenuti, contestualmente, a dichiarare l'immobile in oggetto sia la superficie calpestabile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, sia la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998, indicando i dati catastali, completi, dell'unità principale e di eventuali pertinenze, considerate nella determinazione della superficie catastale allegando visura e planimetria aggiornate.
6. La superficie calpestabile dei locali è determinata, con riferimento a ogni singola unità immobiliare, secondo i seguenti criteri:
 - superficie utile netta (escluse murature esterne e tramezzature interne) di tutti i locali coperti, suddivisa tra unità principali, pertinenze e accessorie, direttamente o



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

non direttamente, collegate e con l'indicazione della classe catastale assegnata (A, B, C, D ed E);

– sono escluse le superfici di quelle parti di fabbricati, non utilizzate, aventi un'altezza inferiore a metri 1,80 e, per le sole abitazioni civili, le aree scoperte, pertinenziali e accessorie;

– i vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta;

7. La superficie delle aree scoperte è misurata al filo interno di eventuale recinzione o sul perimetro della stessa escludendo le superfici, in pianta, di eventuali locali, già contabilizzati in precedenza. Eventuali aree oggetto di esclusione sono misurate secondo il medesimo criterio e indicate separatamente specificando i motivi dell'esclusione stessa.
8. La superficie calpestabile può essere determinata anche attraverso la presentazione di planimetria catastale o altra planimetria, completa, dell'immobile, idoneamente firmata da tecnico abilitato e in scala opportuna.
9. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
10. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 12 – Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa unitaria è ridotta:
 - a) del 25% per abitazioni con unico occupante;
 - b) del 15% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - c) del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d) del 25% per l'utente che risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale e che dichiari espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato;
 - e) del 15% per le abitazioni degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;
 - f) del 20% per i nuclei familiari che praticano il compostaggio domestico della frazione organica con le modalità previste dal vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani e servizi di igiene ambientale e che rinunciano al servizio di raccolta dei rifiuti organici;
 - g) del 66% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o ceduta in comodato d'uso, posseduta da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

2. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio dell'anno successivo il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero della tassa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 13 – Scuole statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinata dall'articolo 33 della Legge n. 248/2007.
2. La somma attribuita al Comune si sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 14 – Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:
 - a) i locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi a uso abitativo o a usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
 - c) le abitazioni utilizzate da persone in età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto;
 - d) le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei familiari in condizione di accertata indigenza o assistite per un arco temporale minimo di un anno o in modo permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati con esclusione di quelli subaffittati.
2. Le esenzioni di cui alle lettere c) e d) sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto e si intendono accordate annualmente, previa conferma delle condizioni per averne diritto da parte dei competenti Uffici (Servizi Sociali). Al fine di rinnovare tali agevolazioni, annualmente e con la scadenza delle denunce di variazione o cessazione, l'ufficio proponente trasmette all'Ufficio tributi l'elenco degli aventi diritto;
3. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.
4. Le predette esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

relativamente all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 15 – Tassa giornaliera

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tassa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (il cosiddetto "canone unico") di cui all'art. 1, comma 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del canone sopra citato. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone unico, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.
6. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
7. In caso di occupazione di fatto, il tributo che non risulti versato all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperato unitamente alla sanzione, interessi e accessori.
8. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme per il tributo annuale sui rifiuti.
9. Il servizio erogato dietro corresponsione del tributo giornaliero riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali e aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente Regolamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani.
10. Si considerano produttive di rifiuti ai fini del tributo disciplinato dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circoli e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante.

Art. 15-bis – Agevolazioni per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani a seguito dell'uscita dal servizio pubblico



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Al fine di consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici utenze non domestiche che intendono valersi della facoltà di cui al comma 1 devono darne preventiva comunicazione al Comune via PEC, utilizzando il modello predisposto dal Comune, entro il 30/6, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La comunicazione di cui al presente comma vale come denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata comunicazione di cui al comma 2 entro il termine previsto si intende come scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico, fatta salva la facoltà di avviare a riciclo in modo autonomo, al di fuori del servizio pubblico, singole frazioni dei rifiuti urbani prodotti.
4. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione di cui al comma 2 doveva essere resa entro il 31/5/2021, con effetti a decorrere dall'1/1/2022. Le utenze non domestiche che hanno reso la comunicazione entro il 31/5/2021 potranno integrarla con gli elementi necessari richiesti entro e non oltre il 30/9/2021.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma 2, l'utenza non domestica è tenuta alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: (a) l'ubicazione dei locali e aree e le utilizzazioni effettive delle loro superfici e indicazione delle stesse; (b) tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO; (c) i quantitativi stimati di rifiuti conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti); (d) la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione; (e) l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, quali cassoni e containers; (f) il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto; (g) attestazione del/dei soggetto/soggetti privato/i delle modalità di recupero dei rifiuti urbani a esso conferiti.
6. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
7. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni. L'utenza che intenda rientrare nel perimetro del servizio pubblico prima della scadenza di predetto termine, deve comunicarlo tramite PEC al Comune utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. La richiesta viene valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utenza tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e di tempi di svolgimento sia di costi.
8. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico, e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della tassa, che resta dovuta per la sola parte fissa. In caso di tariffa monomia, la quota variabile della tariffa coincide con



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

l'incidenza percentuale dei costi variabili sul totale dei costi del PEF dell'anno di riferimento, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente e validato da ARERA.

9. L'esclusione della parte variabile della tassa è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio successivo a quello di competenza, completa della documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. La mancata presentazione della documentazione o la sua inidoneità a comprovare il totale recupero dei rifiuti prodotti comporta la perdita del diritto alla riduzione e il recupero della tassa scontata in via preventiva.
10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta e alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
11. Per le utenze non domestiche di nuova apertura, o in caso di subentro in attività esistenti, la scelta va effettuata al momento della dichiarazione dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, se successiva al 30 giugno, con decorrenza dall'anno successivo.

Art. 15-ter – Riduzioni per rifiuti urbani avviati al riciclo

1. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico e che, nell'anno solare precedente, hanno avviato al riciclo parte dei rifiuti urbani prodotti, è ammessa, ai sensi dell'art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, una riduzione della tassa dovuta sulle superfici produttive di rifiuti urbani avviati al riciclo.
2. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il trattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La tariffa è ridotta in via previsionale (in base all'andamento storico dell'avvio al riciclo) in proporzione alla quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
4. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione annua presunta, calcolata come prodotto fra il coefficiente kd massimo di cui alla tabella 4a, Allegato 1, del DPR n. 158/1999 della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo.
5. In nessun caso la riduzione di cui al presente articolo può superare la misura corrispondente alla parte variabile della tariffa. In caso di tariffa monomia, la quota variabile della tariffa coincide con l'incidenza percentuale dei costi variabili sul



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

totale dei costi del PEF dell'anno di riferimento, come approvato dall'Ente Territorialmente Competente e validato da ARERA.

6. La riduzione deve essere chiesta annualmente dall'interessato, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza mediante comunicazione da rendere al Comune a mezzo PEC, redatta su modello predisposto dall'Ente e allegando la documentazione indicata nel modello stesso. L'omessa presentazione della documentazione di cui al presente comma comporta la perdita del diritto alla riduzione e il recupero della tassa eventualmente scontata in via preventiva.
7. L'Ufficio tributi, a seguito delle verifiche effettuate dall'Ufficio ambiente, a cui compete il sindacato sulla completezza e veridicità della documentazione presentata, nonché ogni correlata decisione operativa, provvederà all'emissione di eventuale conguaglio a debito o a credito, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
8. Limitatamente all'anno 2021, la riduzione di cui al presente articolo, così come sopra disciplinata, è ammessa anche nei riguardi delle utenze non domestiche che possono dimostrare, con le modalità e nei tempi sopra indicati, di aver avviato a recupero parte dei rifiuti urbani prodotti.

TITOLO III: DENUNCE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 16 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati dall'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo alla data in cui:
 - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali o aree;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali e aree precedentemente dichiarate.
2. In caso di mancata o tardiva denuncia di cessazione l'obbligazione non si protrae quando:
 - il contribuente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione dei locali e delle aree oltre alla data indicata;
 - in caso di carenza di tale dimostrazione provi il sorgere di un'altra obbligazione tributaria, a seguito di denuncia di altro contribuente per gli stessi locali o aree o a seguito di azione di recupero dell'Ufficio tributi.
3. La dichiarazione deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, il numero civico, il numero di interno, i dati catastali, la superficie e destinazione dei singoli locali e aree denunciate e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, il codice fiscale, data e



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale o effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che hanno la rappresentanza e amministrazione.

4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio comunale.
5. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, rilascio del kit per l'effettuazione della raccolta immondizie con il sistema "porta a porta" devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 17 – Accertamento e controllo

1. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è facoltà del Comune:
 - rivolgere al contribuente motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie di locali e delle aree occupati, e a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato dell'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione e della misura delle superfici;
 - utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
 - richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuto consolidamento degli stessi.



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

Art. 18 – Riscossione

1. Il Comune riscuote la tassa comunale sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni alle scadenze stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, inviando ai contribuenti anche per posta semplice inviti e modelli di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa e per il tributo provinciale.
2. La tassa per l'anno di riferimento è versata al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 oppure, a cura del contribuente, mediante bollettino di conto corrente postale.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., avviso-sollecito entro un anno dall'ultima rata di pagamento prevista. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà all'adozione di avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, con l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997.
4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 504/1992 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

Art. 19 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento delle entrate tributarie, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 20 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, se applicabili, è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento a duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento della tassa non versata, con un minimo di cinquanta euro.



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 17, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
6. Si applicano, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 472/1997 e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161, della Legge n. 296/2006.

Art. 21 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 218/1997, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 22 – Funzionario Responsabile del Tributo

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile della tassa, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Art. 23 – Rinvio

1. Per quanto non specificamente regolamentato si fa rinvio alle norme della legge istitutive della TARI e al Regolamento delle entrate tributarie.



Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

Art. 24 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 25 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.